

OMICIDIO DELLA LUNGARA, VITTIMA CLAUDIA AGOSTINI

Dopo dieci anni si riapre il caso della morte di Claudia Agostini: il PM si appresta a chiedere il rinvio a giudizio del convivente della vittima. Grosso impulso all'inchiesta dalle indagini difensive della parte offesa (il padre della vittima, Athos Agostini) rappresentata dall'avv. Luigi Vincenzo e dal criminologo prof. Carmelo Lavorino.

SINTESI DELL'EXCURSUS

Il 13 ottobre 2003 viene rinvenuto il corpo di Claudia Agostini su via della Lungara a Roma.

Il Pm Olga Capasso chiede per quattro volte l'archiviazione, ipotizzando in tempi e modi diversi la morte incidentale, per malore e per precipitazione. Athos Agostini, il padre di Claudia, si oppone sempre e comunque al tentativo di negare giustizia a sua figlia.

Il 16 novembre 2007, il Giudice per le indagini preliminari Renato Laviola archivia la morte di Claudia Agostini per omicidio, dando ampio credito alle argomentazioni dell'avv. Luigi Vincenzo, difensore della parte offesa, ed alle consulenze tecniche criminologiche del prof. Carmelo Lavorino e del suo gruppo di lavoro (CESCRIN) fra cui i Consulenti dottori Enrico Delli Compagni e Marco Lilli. Il Gip rivolge una grossa critica alle indagini iniziali definite "superficiali e approssimative", sentenza l'impossibilità del suicidio e dell'investimento stradale, l'impossibilità della precipitazione. Ritiene che sia stato omicidio, consumato all'interno del palazzo.

Il 7 maggio 2010 Athos Agostini presenta un esposto alla Procura di Roma in cui chiede di approfondire la posizione, i comportamenti e le eventuali contraddizioni del convivente della figlia. Il PM Nicola Maiorano nel marzo del 2013 invia all'indagato L.B. l'avviso di chiusura indagini e si appresta chiederne il rinvio a giudizio.

1 – IL FATTO

Vittima Claudia Agostini, nata a Lucca il 3 marzo 1962, morta in Roma il 13 ottobre 2003.

Claudia abitava a Roma, al quarto piano in Via Della Lungara nr 41, viveva col fidanzato L.B., direttore di un istituto di lingue. Lei era insegnante di inglese (foto 1, 2, 3).

Claudia era rinvenuta cadavere la mattina del 13 ottobre 2003 – ore 6,40 - di fronte al nr civico 41 di Via Della Lungara, con la testa verso il muro di sostegno, le gambe divaricate.

Il nr 41 è accanto al nr 42, il portone di entrata del condominio di Claudia.

La donna è stata descritta con le mani sull'addome da sei persone, fra cui il sig. Walter Dellabona, guardia penitenziaria, il quale bloccava il traffico e controllava il corpo, dichiarando che la ragazza era ancora tiepida alle ore 06,40.




In alto due foto di Claudia Agostini da sola e una assieme al fidanzato e convivente L.B.

Alle 7,45 scendeva dal quarto piano il fidanzato L.B., allarmato dall'assenza di Claudia e dai rumori delle macchine, così riconosceva il corpo di Claudia.

Arrivavano gli operatori del 118, il cui medico constatava la morte per malore da individuare; le braccia della ragazza venivano spostate dalla posizione in cui era stata vista dai primi soccorritori, per permettere le ovvie ed inutili manovre di rianimazione e/o di soccorso.

Interveniva la Polizia scientifica che scattava alcune fotografie.



*A sinistra ed al centro la salma di Claudia al momento del rinvenimento.
A destra la mappa topografica con Via della Lungara*

Il convivente della vittima, L.B., conduceva i Poliziotti della Squadra investigativa in terrazzo e mostrava loro un pacchetto di sigarette con sopra un accendino, per cui presumeva che da quel punto Claudia si fosse buttata oppure caduta in seguito a malore. In alternativa riteneva che Claudia fosse scesa dopo avere fumato: la posizione delle sigarette erano in linea con la verticale di caduta (foto 4).

L.B. dichiarava che il giorno prima erano andati nella zona di Viterbo, che erano tornati a casa in serata, che Claudia aveva freddo e aveva indossato una sua tuta, in quanto aveva ancora i propri vestiti a Firenze, che avevano parlato delle loro questioni, che avevano giocato a carte sul letto, che lui si era addormentato e che non si era accorto dell'assenza di Claudia se non la mattina dopo.



A sinistra il pacchetto di Camel con sopra l'accendino. Secondo la fallace ipotesi della precipitazione suicidiaria sarebbe il punto di lancio.

Al centro il palazzo dove abitava Claudia. La freccia indica l'ipotetico (e impossibile punto di lancio) secondo l'ipotesi suicidiaria.

A destra l'ingrandimento della foto del rinvenimento del corpo: un impossibile volo da un'altezza metri 19,71 più avvistamento, capovolta con moto rotatorio traslatorio, balzo in avanti del baricentro di metri 4,60 ed atterramento fra due vetture senza toccarle ... con le mani che vanno ad "autocomporsi" sopra l'addome in maniera di "messa in posa di intimità affettiva".

L'autopsia stabiliva che la morte poteva essere stata per investimento, ma Athos Agostini non fu convinto, si mostrò di parere contrario e incaricò l'avvocato Luigi Vincenzo di Roma di tutelare gli interessi della figlia in quanto certo che non trattavasi di investimento.

Il corpo veniva riesumato e i periti stabilirono che Claudia non era vittima di investimento.

Il prof. Giancarlo Umani Ronchi, consulente medico legale di Athos Agostini, scopriva che l'osso ioide della ragazza era fratturato, come se ci fosse stato un tentativo di strozzamento.

Il pubblico ministero chiese quattro volte l'archiviazione dell'inchiesta, ma il padre Athos altrettante volte si oppose, ed alla quarta richiesta incaricò il criminologo Carmelo Lavorino di elaborare un'analisi dettagliata dei fatti e di indicare piste alternative.

Il criminologo produsse un'analisi con le seguenti conclusioni (1) non vi è alcun elemento a favore della tesi "morte per precipitazione dal terrazzo causata da motivi suicidari o per malore", anzi vi sono diversi elementi ostativi, (2) risulta NON POSSIBILE che Claudia Agostini possa essersi buttata volontariamente dal terrazzo così come ipotizzato dagli Inquirenti per impattare sul punto del rinvenimento, (3) risulta non verosimile la morte per investimento, (4) TUTTI gli scenari di morte restano aperti e devono essere investigati senza pregiudizio alcuno, (5) da particolari ingrandimenti sulle poche fotografie della vittima s'intravedono minuscole macchie rosse sulla tuta e sul ventre, (6) i lacci delle scarpe appaiono essere stati annodati da una terza persona, (7) vi sono almeno 30 attività investigative da effettuare.

2 – PERCHÉ È OMICIDIO (TRATTO DALLA RELAZIONE TECNICA DEL PROF. CARMELO LAVORINO)

Si premette e si ribadisce che le ferite rilevate sulla Agostini non sono compatibili con una precipitazione da 19-20 metri per i motivi in seguito elencati, sia essa precipitazione avvenuta (1) per malore, quindi cadendo quasi a piombo; (2) per suicidio, quindi con un lancio condizionato dallo stato del terrazzo e dalle sue misure e caratteristiche, dallo stato psichico e dalle condizioni e attitudini fisiche della Agostini; (3) per opera di terzi con due sub-ipotesi, (a) lanciata in stato d'incoscienza, (b) lanciata in stato di coscienza.

Lo scenario della precipitazione appare essere "del tipo impossibile" perché basato su presupposti errati e/o in contraddizione fra di essi.

Anche lo scenario della morte per investimento appare essere del "tipo impossibile" per i motivi che verranno esplicitati nella presente relazione e per quanto sinora emerso in atti.

Gli eventi che hanno prodotto nel corpo di Claudia Agostini effetti visibili constatati tramite ispezione esterna, effetti constatati tramite autopsia, effetti constatati dal prof. Umani Ronchi, sono eventi non assimilabili a morte per investimento, tanto meno sono eventi assimilabili a morte per precipitazione dall'altezza di metri 20, difatti:

GLI EVENTI CHE HANNO PRODOTTO NEL CORPO DI CLAUDIA AGOSTINI:

(1) effetti visibili a ispezione esterna quali ecchimosi rosso bluastra a carico del cavo popliteo sinistro e la motilità preternaturale del rachide nel punto di passaggio fra il tratto cervicale e quello toracico

(2) effetti constatati tramite autopsia:

- **al capo** infiltrazione ematica della faccia ematica del cuoio capelluto in regione temporale destra con concomitante infiltrazione ematica del muscolo temporale omolaterale, rima di frattura in corrispondenza della porzione anteriore dell'osso temporale destra che si irradia verso la fossa cranica media decorrendo

obliquamente medialmente e posteriormente, lieve slaminamento sottodurale a carico della fossa cranica di destra;

- **al collo** frattura comminuta e introflessa del corpo e delle apofisi traverse della settima vertebra cervicale e delle prime due vertebre toraciche e delle porzioni articolari delle coste corrispondenti;
- **al torace** lacerazione lineare completa e a tutto spessore della parte dell'aorta nel punto di passaggio fra l'arco e la porzione toracica;
- nell'**addome** 450 cc di sangue fluido fuoruscito da lacerazioni epatiche superficiali della glissoniana, a carico della cupola di entrambi i lobi e della faccia basale destra, nonché della milza, ed ancora,

(3) le fratture dell'osso ioide e della cartilagine tiroide riscontrate dal prof. Giancarlo Umani Ronchi e non evidenziate dai primi consulenti, fratture così descrivibili "mobilità preternaturale del corno sinistro dell'osso ioide e del corno superiore sinistro dello scudo tiroideo sinistro, fratture comuni nelle asfissie meccaniche e particolarmente nello strozzamento e nello strangolamento",

SONO EVENTI NON ASSIMILABILI A MORTE PER INVESTIMENTO

TANTO MENO SONO EVENTI ASSIMILABILI A MORTE PER PRECIPITAZIONE

DALL'ALTEZZA DI METRI 20 PER I SEGUENTI MOTIVI:

- 1) non esistono elementi esclusivi da fare ritenere che la vittima sia precipitata sull'estremo superiore (precipitazione sul vertice), sulle estremità inferiori (piedi o natiche), su tutta la superficie del corpo (laterale o frontale);
- 2) sul cadavere non sono state riscontrate alterazioni morfologiche tali imponenti o caratteristiche come lesioni delle viscere, lesioni dello scheletro, tali da fare ritenere la precipitazione da grossa altezza;
- 3) sono assenti le lesioni scheletriche tipiche della precipitazione quali la frattura a mappamondo del cranio, la frattura ad anello attorno della base del cranio attorno al forame occipitale, la frattura bilaterale del calcagno, del collo femorale, della branca ischio-pubica;
- 4) sono assenti le lesioni viscerali più tipiche da decelerazione quali la disinserzione del cuore dal peduncolo vascolare, la rottura del fegato, della milza e dei reni lungo i rispettivi legamenti;
- 5) la frattura scheletrica NON presentava quella mobilità a "sacco di noci" che, in caso di precipitazione da 20 metri, deve essere necessariamente presente in quanto lo scheletro subisce fratture talmente comminute da non essere in grado di perforare la cute e la sua palpazione ne fa apprezzare proprio la mobilità detta a "sacco di noci";
- 6) non si può parlare di precipitazione per malore perché non vi sono le classiche lesioni da strisciamento o da urto contro ostacoli e lungo la direttrice di caduta quali i due spioventi, per non parlare, poi, del punto di caduta;
- 7) non si può parlare di precipitazione per atto suicidiario perché:
 - a) non vi sono i classici distacchi di creste ossee, di apofisi spinose e traverse, da violenta separazione della muscolatura tali da fare ritenere la vittima cosciente, circostanza che deve essere assunta come dato certo se si ipotizza come precipitazione per atto suicidiario, questo a prescindere se la Agostini abbia impattato a 1, 2, 3 o 4 metri dalla verticale del palazzo;
 - b) per arrivare il baricentro della Agostini a impattare a metri 4,40 dalla verticale del palazzo, la Agostini doveva effettuare un lancio poggiando i piedi dove non vi sono le tracce delle sue orme e delle sue mani, dove si sarebbe dovuta disporre ed effettuare le procedure prodromiche al balzo (acquisizione di

equilibrio, piegamento sulle gambe, slancio in avanti con grossa tensione dei polpacci, dei quadricipiti femorali e degli addominali) in condizioni veramente disagiate quali la scarsa visibilità, la parte superiore del parapetto del terrazzo sdruciolevole causa l'umidità notturna, la base d'appoggio di cm 23 circa dove doveva poggiarsi e prendere slancio il corpo della Agostini con piedi aventi la lunghezza di almeno cm 24 (quindi una base precaria), l'impossibilità di potersi concentrare ed effettuare tutte le manovre prodromiche al balzo causa il barcollamento, le difficoltà per mantenere l'equilibrio, lo stato psichico alterato, la scarsa base di balzo;

- c) vi è da aggiungere che – ammesso e non concesso – la Agostini possa avere avuto possibilità, tempi, e modi di salire sul parapetto del muretto del terrazzo per poi lanciarsi (sic!!!) fra le due macchine con doppia piroetta ed avvitalamento, si deve tenere conto che la stessa era MIOPE e non aveva gli occhiali con sé (NECESSARI PER QUALUNQUE SPOSTAMENTO), anzi, erano all'interno del suo zainetto.



Le foto in alto mostrano il corpo di Claudia fotografato alle ore 9 dopo l'intervento del 118, quindi dopo che le braccia sono state spostate dalla posizione in cui erano state viste e poi descritte dai primi soccorritori, per esigenza degli operatori del 118 di operare le manovre di soccorso.

L'ingrandimento delle fotografie ha evidenziato delle macchiette rosse (cerchiate in foto) sul corpo e sulla tuta. Atteso che TUTTI i testimoni che hanno rinvenuto il cadavere (ancora caldo) hanno dichiarato che “aveva le mani sopra il petto o l'addome”, tali dichiarazioni stanno a dimostrare che c'è stata la composizione della scena e la messa in posa.

3 - (...) CONCLUSIONI CRIMINALISTICHE CRIMINOLOGICHE INVESTIGATIVE (TRATTE DALLA RELAZIONE TECNICA DEL PROF. LAVORINO DEL 2007).

Non vi è alcun elemento a favore della tesi “morte per precipitazione dal terrazzo causata da motivi suicidari o per malore” e vi sono diversi elementi ostativi alla suddetta ipotesi.

Risulta **NON POSSIBILE** che la Agostini possa essersi buttata volontariamente dal terrazzo così come ipotizzato senza presupposti dagli Inquirenti per impattare sul punto del rinvenimento.

Risulta non verosimile la morte per investimento.

TUTTI gli scenari di morte restano aperti e devono essere investigati senza pregiudizio alcuno.

La composizione della scena e della vittima, con la particolare manipolazione e messa in posa finale, è l'elemento discriminante e determinante (UNDOING) per il NON SUICIDIO e l'OMICIDIO: un


after crime (dopo il crimine) che rivela un rapporto d'intimità (anche solo immaginario) da parte dell'assassino verso la vittima.

4 - INDAGINI DA ESPERIRE (CONCLUSIONI CRIMINALISTICHE CRIMINOLOGICHE INVESTIGATIVE (TRATTE DALLA RELAZIONE TECNICA DEL PROF. LAVORINO).

Elenco delle attività investigative da effettuare:

- A. Una perizia sul muro, sul cornicione e sui due sporgenti del terrazzo in corrispondenza dell'ipotetico punto di precipitazione individuato dalla PG e dal PM per verificare la presenza di tracce di scavalco, di appoggio, di grattamento, di strisciamento, di collisione ed altre che possano dimostrare che fra detti punti e la deceduta possa esserci stato il contatto che PG e PM ipotizzano ma di cui non hanno prodotto alcuna prova.
- B. Esperimento tecnico teso a dimostrare i punti d'impatto e di caduta e le traiettorie di una persona alta cm 170 con peso kg 60 da un terrazzo alto cm 1970 circa, esperimento da effettuare sui luoghi dei fatti per simulare sia la precipitazione causa malore, sia la precipitazione volontaria.
- C. Esperimento tecnico tramite una persona di sesso femminile con le stesse caratteristiche della deceduta, quindi alta cm 170, peso kg 60, età anni 40, non avvezza a sport, per verificare dove, con un salto a piedi uniti da un cornicione, possa impattare al suolo, laddove il suolo è naturalmente sostituito da un telone.
- D. Perizia dattiloscopica sul pacchetto di sigarette Camel e sull'accendino rinvenuti dalla PG il 13.10.03 in seguito alle indicazioni del sig. L.B. per verificare la presenza di impronte dattiloscopiche riconducibili alla deceduta e/o a terze persone e stabilire le modalità di presa e di apposizione delle impronte stesse.
- E. Perizia biologica e dattiloscopica sulla sigaretta fumata solo in parte e rinvenuta da L.B., per estrarne l'eventuale dna sulla sigaretta e definirne la provenienza e verificare l'esistenza di eventuali impronte dattiloscopiche e, in tal caso, le dovute indagini.
- F. Perizia biologica e dattiloscopica sulla bottiglietta d'acqua rinvenuta dal L.B. sul terrazzo per gli stessi motivi investigativi contenuti nei punti precedenti.
- G. Acquisizione, analisi, valutazione e controllo dei tabulati telefonici di (OMISSIS).
- H. Acquisizione, analisi, valutazione e controllo delle entrate e delle uscite relative ai caselli autostradali della sera del 12 ottobre 2003 e della notte per verificare se possa essere transitata una vettura collegabile a (OMISSIS) in quanto persone d'interesse investigativo).
- I. Perizia sulle fotografie relative ai rilievi fotografici della Polizia scientifica del 13.1.0.03 e sui negativi, per accertare la reale cronologia delle fotografie e risolvere cosa siano le macchie rosse sulla tuta e sul corpo individuate dal Consulente della Difesa (rilievi fotografici della Polizia Scientifica nr 3, 4, 5, 6).
- J. Perizia e indagine investigativa sulle fotografie e sulla macchina fotografica rinvenute dalla signora Salimei, foto che il PM assume essere state scattate dalla casa del L.B..
- K. Sentire a sommarie informazioni testimoniali per acquisire notizie in merito alle suddette macchie riscontrate sulle foto il personale dell'ambulanza intervenuto, il personale di PG intervenuto, gli operatori di Polizia Scientifica che hanno scattato le fotografie.
- L. Una perizia medico legale per la valutazione delle macchie dopo i risultati dei due punti precedenti.
- M. Una perizia fotografica e di accertamento modale su tutte le fotografie scattate dalla Polizia Scientifica – sia alle ore 9,50, sia in fase di accertamenti tecnici merceologici, biologici e medico legali – che ritraggono le scarpe della deceduta, per verificare se siano state allacciate dalla stessa o da terza persona.

- N. Perizia per cercare tracce di tessuto epiteliale o di sudore sui lacci delle scarpe della Agostini.
- O. Una perizia sulla cassetta fornita dal CASD¹ per (1) individuare e interrelare i veicoli ripresi dalla telecamera con le dichiarazioni, i movimenti, i comportamenti e gli spostamenti di tutte le persone informate dei fatti e dei veicoli che le stesse dichiarano di avere usato, (2) definire il movimento di persone e di veicoli nell'arco temporale compreso dalle ore 4 a seguire.
- P. Effettuare investigazioni per appurare i motivi che hanno indotto L.C. a produrre la dichiarazione di un avvistamento del corpo inverosimile in orari incompatibili con le dichiarazioni di tutte le altre persone informate dei fatti, con particolare riferimento ai Vigili Urbani Laganà e Marchetti.
- Q. Effettuare investigazioni mirate per individuare il destino dell'anello della deceduta, delle chiavi, e degli occhiali per risolvere a quesiti del tipo (1) come mai se Claudia Agostini ha giocato a carte col L.B. sul letto, i suoi occhiali sono stati rinvenuti nello zainetto?, (2) perché mai la Agostini sarebbe scesa al buio in strada senza occhiali e senza chiavi?, (3) come mai il suo anello è sparito?
- R. Investigazioni atte a definire con riscontri i movimenti, i comportamenti e i posizionamenti del L.B. dalle 22 del 12.10.03 sino alle ore 8 della mattina dopo.



Da sinistra a destra.

Le scale a chiocciola che Claudia avrebbe dovuto superare (senza occhiali) per arrivare sino al terrazzo.

Le scale che potrebbero avere contenuto qualche traccia utile alle indagini ... indagini mai esperite ... tracce mai cercate.

La scarpa destra della vittima con un nodo un po' speciale.

5 – LE IPOTESI DI SCENARI OMICIDIARI

1. Omicidio in seguito a litigio con persona in frequentazione o non.
2. Omicidio per vendetta.
3. Omicidio per tacitazione testimoniale.
4. Omicidio circostanziale situazionale.
5. Omicidio a sfondo sessuale maniacale al primo livello.
6. Omicidio del soggetto primitivo per bisogni primari.
7. Omicidio per motivi economici e/o di invidia-gelosia e/o di dominio psicopatologico.
8. Omicidio per motivi di rifiuto.

¹ CASD *Centro Alti Studi per la Difesa*, ubicato in Via della Lungara a pochi metri dal civico 41.

Lo scenario maggiormente probabile ed altamente verosimile è, in base a tutte le risultanze info-investigative, dichiarative e logiche, quello dell'omicidio in seguito a litigio con persona in frequentazione o non, avvenuto all'interno del palazzo, con persona che ha firmato con la messa in posa, con la composizione della scena, con l'undoing, con lo staging (posizionamento della vittima fra le due macchine) e i vari depistaggi (probabile inserimento del pacchetto delle sigarette e dell'accendino proprio in corrispondenza della verticale di caduta).

6- L'ORDINANZA DEL GIUDICE RENATO LAVIOLA

Pubblichiamo il testo dell'Ordinanza:

TRIBUNALE DI ROMA UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE

IL GIUDICE, a scioglimento della riserva

Esaminata la richiesta di archiviazione formulata dal PM in data 4/6/2007;

sentite le parti intervenute all'udienza camerale del 6/11/2007;

OSSERVA

Dall'esame degli atti, e nonostante gli accertamenti espletati, fortemente condizionati dalle iniziali indagini, svolte in modo superficiale e approssimativo, non risulta individuata la causa della morte di Agostini Claudia, rinvenuta senza vita il 13/10/2003, verso le ore 6,40, in Roma via della Lungara, sul lato opposto dello stabile ove abitava con L.B., tra due autovetture, con la tuta indossata a pelle, la sera precedente.

Verosimilmente in ragione dell'assenza di lesioni esterne, il medico per primo intervenuto (dott. Antonio Marrapodi) riteneva che la possibile causa della morte fosse un malore; diversamente, a seguito di autopsia, veniva accertato che la giovane donna presentava "un quadro lesivo multidistrettuale interessante ... essenzialmente il distretto cranico, ... il tratto di passaggio fra rachide cervicale e toracico ... il distretto toracico ... ed il distretto addominale ..." (in tal senso, la consulenza medico-legale del dott. Moriani).

Sulla base anche delle conclusioni rassegnate dal citato medico-legale, quali confermate da una consulenza tecnica collegiale (dott. D'Aloja, dott. Giusti e dott. Moriani) il PM formulava una prima richiesta di archiviazione, in data 7/11/2004, ritenendo "fino a prova contraria" che l'Agostini fosse rimasta uccisa in un investimento stradale, da una persona fuggita e non più identificabile.

L'ipotesi dell'investimento stradale suscitava nell'opponente, Agostini Athos, padre della vittima, e in questo giudice, forti perplessità, in quanto completamente avulsa dallo specifico contesto fattuale, ed incompatibile con le modeste lesioni riscontrate agli arti inferiori (ordinanza emessa in data 7/2/2005).

Disposte ulteriori indagini, il PM formulava una seconda richiesta di archiviazione, sostanzialmente analoga nelle conclusioni alla precedente: la Agostini - si sostiene - "in evidente stato di alterazione psichica", dopo essere salita sul terrazzo condominiale, usciva in strada "in stato confusionale" e qui veniva violentemente investita da un automobilista che, spostato il corpo, si dava alla fuga.

Anche tale richiesta di archiviazione non appariva convincente e pertanto venivano disposte ulteriori indagini, e in particolare una nuova consulenza medico-legale, con eventuale riesumazione della salma (ordinanza del 14/11/2005).

(...)

In data 13/1/2007 il PM formulava una terza richiesta di archiviazione avente però un carattere meramente formale; e difatti, riconosciuta la possibilità di una precipitazione dal terrazzo della Agostini, ed esclusa l'ipotesi del suicidio (in tal caso, il corpo sarebbe rimasto scomposto sul lato della carreggiata dove insiste l'immobile al civico 42 e non spostato sul lato opposto), il PM contestualmente chiedeva l'autorizzazione alla riapertura delle indagini, per rivalutare la posizione del L.B. o di altre persone forse presenti sul terrazzo.

Disposte ulteriori indagini con ordinanza dell'8/3/2007, il PM formulava, all'esito, l'ultima richiesta di archiviazione, in data 4/6/2007; esclusa l'ipotesi dell'investimento stradale e quella dell'aggressione, il PM privilegiava ora quella del suicidio, sulla base anche della ricostruzione fornita dalla Squadra Mobile e tenuto conto delle fragili condizioni psichiche della donna.

Anche contro tale richiesta di archiviazione, il padre della vittima presentava opposizione, chiedendo lo svolgimento di ulteriori indagini, quali dettagliatamente indicate.

Ciò considerato, ritiene questo giudice che le valutazioni già espresse nelle citate ordinanze, sulla causa della morte di Agostini Claudia debbano essere confermate, anche dopo gli ulteriori accertamenti svolti dalla Squadra Mobile e dall'UACV.

Esclusa l'ipotesi dell'investimento stradale, inizialmente e per lungo tempo seguita, per le ragioni già indicate (sullo stato dei luoghi non sono state rinvenute tracce di frenata, di frammenti o di sangue; il tratto di strada in questione non consentiva di procedere ad una velocità elevata, comunque tale da cagionare le gravi lesioni poi riscontrate; la tuta indossata dalla vittima non presentava alcuna lacerazione o segno dell'asserito caricamento e successiva proiezione in avanti del corpo); esclusa l'ipotesi di un'aggressione avvenuta in strada ad opera di un esperto di arti marziali, anche questa per lungo tempo sostenuta dall'opponente, (...), in quanto fuorviante e contraria alla logica (la Agostini sarebbe scesa in strada volontariamente, con la sola tuta e senza occhiali per lei indispensabili, per incontrare, verso le 5,30 del mattino, senza avvertire il convivente, un suo conoscente, esperto in arti marziali che l'avrebbe aggredita con estrema violenza, per ragioni non meglio indicate, ovvero, in una variabile della dinamica, un rapinatore, sempre esperto in arti marziali che dopo averla aggredita, avrebbe avuto la premura di spostare e ricomporre il corpo della vittima); deve parimenti escludersi l'ipotesi del suicidio, da ultimo sostenuta dal PM, sulla base delle conclusioni rassegnate dalla Squadra Mobile di Roma.

Pur volendo ritenere che le gravi lesioni riscontrate sul corpo della vittima siano compatibili con la precipitazione dal terrazzo (e tuttavia, non si può non evidenziare che sullo stato dei luoghi non è stata rinvenuta alcuna traccia ematica, nonostante il tratto stradale reso sconnesso dalla presenza di sampietrini, l'ipotesi del suicidio deve essere esclusa in quanto, come evidenziato anche dai consulenti tecnici dott. Procaccianti e dott. Milone, il punto ove è stato ritrovato il corpo della Agostini non si identifica con quello ove è avvenuta la morte; in altri termini, si può affermare che il corpo della vittima sicuramente dopo la morte è stato trasportato sul lato opposto dell'immobile ove abitava e qui in qualche modo ricomposto (le prime persone che hanno rinvenuto il cadavere, difatti, descrivono la posizione di un corpo composto, con le

mani giunte sull'addome o sul petto, del tutto incompatibile con quella che si assume a seguito di un episodio suicidiario).

Inoltre, non è seriamente sostenibile che il corpo della vittima, a seguito di precipitazione dal terrazzo, sia finito sul punto ove è stato ritrovato, nel ristretto spazio tra due autovetture, in alcun modo attinte dalla caduta, per le condivisibili considerazioni svolte dal consulente dell'opponente (*dott. Carmelo Lavorino Direttore del CESCIN*).

Pertanto, deve ritenersi che, in caso di suicidio, il corpo sarebbe stato rinvenuto non solo in un punto diverso ma anche in una diversa posizione rispetto a quelli finali; né appare logicamente ipotizzabile che altri, estranei ai fatti, dopo aver constatato la presenza di un corpo esanime sulla strada, abbiano provveduto a rimuoverlo e a ricomporlo, esponendosi al rischio di un sicuro coinvolgimento.

Anche l'ipotesi del suicidio, affermata dalla Squadra Mobile e fatta propria dal PM, appare avulsa dallo specifico contesto e forse condizionata dalle precarie condizioni psicologiche della vittima, quali si desumono dagli appunti rinvenuti nell'agenda personale (annotazione del 9/10/2003 "La situazione sta precipitando nella mia testa. Risono in condizioni disperate e non so come uscirne").

Risulta, peraltro, evidente come gli operanti si siano mossi in un'ottica investigativa specifica, rivolta più ad acquisire conferme alle loro ipotesi, piuttosto che ad approfondire elementi e spunti pur emersi nel corso delle indagini (evidentemente, anche in ragione delle conclusioni rassegnate dai medici legali nominati dal PM, l'ipotesi dell'aggressione o del coinvolgimento di terzi al momento dei fatti, all'interno dello stabile o sul terrazzo, è stata considerata scarsamente plausibile e quindi non "coltivata" con la necessaria determinazione).

In realtà, dai medesimi appunti lasciati dalla vittima emerge che il rapporto affettivo con il L.B., nonostante i propositi e i preparativi di matrimonio, non era, per la Agostini, più così coinvolgente (annotazione del 14/7/2003 (...); anche le amiche più vicine confermano (...)).

Quindi, il rapporto affettivo tra il L.B. e l'Agostini non era così forte come il L.B. vorrebbe far credere; anche l'immagine di un pomeriggio del 12/10/2003, precedente alla morte, trascorso "in tutta serenità" dalla Agostini perché quando si trovava in compagnia di altre persone "i suoi rattristamenti finivano", non corrisponde al vero (in tal senso, Fugallo Paola e Coppola Salvatore i quali evidenziano che durante la gita effettuata a Soriano del Cimino la Agostini era "insolitamente taciturna"; la Fugallo riferisce inoltre che mentre il L.B. parlava "con entusiasmo" del trasloco in una nuova abitazione, la Agostini "stava zitta").

In tal contesto, dovevano essere esaminate e approfondite, da un punto di vista investigativo, le dichiarazioni rese dal L.B., sulle ultime ore trascorse con la Agostini, sicuramente meno tranquille di quanto vorrebbe far credere; e difatti, è proprio nella serata del 12/10/2003 che la Agostini parla delle relazioni sentimentali avute in precedenza con tali (...), ma il L.B. riferisce di non ricordare per quale motivo affrontò questo discorso (e non precisa quale reazione ebbe a tale discorso); dichiara inoltre il L.B. che, al termine della conversazione, era convinto che la Agostini gli stesse nascondendo qualcosa o che gli volesse dire qualcosa ma ad una sua esortazione a confidarsi la Agostini rispondeva "non oggi ... non oggi".

Orbene, la circostanza che in tale situazione, certamente non rasserenatasi successivamente avuto riguardo al comportamento tenuto dalla Agostini, di forte agitazione se non di alterazione, prima abbiano giocato a carte a letto e poi il L.B. si sia addormentato verso l'una per risvegliarsi il mattino successivo, dopo la morte della Agostini, appare scarsamente credibile.

Se si escludono le ipotesi dell'investimento stradale, dell'aggressione in strada ad opera di terzi, del suicidio, residuano quella della precipitazione dal terrazzo per causa diversa ovvero quella dell'aggressione ad opera di terzi all'interno dello stabile o sul terrazzo, con successivo trasporto del corpo nel punto in cui è stato ritrovato.

Tuttavia, anche tali ipotesi presentano intrinseche debolezze, quali l'assenza di tracce ematiche, nel caso di precipitazione, ovvero l'assenza di qualsiasi ferita da difesa o di forte concitazione, nel caso della violenta aggressione (su tale ultimo punto, le dichiarazioni rese da Annesini Francesca e da Salimei Francesca Romana circa un "rumore sordo" proveniente dall'appartamento del L.B., nella tarda serata del 12/10/2003, potevano acquisire una diversa rilevanza in una valutazione obiettiva dei fatti); non risulta, infine, che all'interno dello stabile o sul terrazzo siano state rinvenute tracce ematiche o altri segni di aggressione ad opera di terzi (ma sul punto, è doveroso esprimere qualche perplessità sull'accuratezza degli accertamenti di polizia scientifica svolti, in ragione della iniziale ed evidente sottovalutazione del caso).

Anche la rimozione del corpo non era un'operazione semplice nonostante i fatti si siano svolti nella prima mattinata (ma l'orario preciso della morte, da un punto di vista medico-legale, non è stato accertato, se non in modo estremamente generico, e lo si desume invece da altri elementi, quali la dichiarazione resa da un agente di polizia penitenziaria che verso le ore 6.45 constatò che il corpo della vittima era ancora caldo); al riguardo, è sufficiente rilevare che fino alle ore 5.41, era presente in via della Lungara un'autovettura della polizia municipale, ripresa anche da una videocamera, giunta sul luogo per la presenza di mezzi in spazi destinati allo scarico merci, come da contravvenzione elevata alle ore 5.20 (in tal senso, anche i vigili urbani escussi).

È vero che, come evidenziato dall'opponente, sussistono altri elementi di contraddizione, nella ricostruzione dei fatti (ad esempio, l'orario di rinvenimento del corpo, quale indicato (...), e cioè alle ore 5.30, sarebbe incompatibile con la presenza dei vigili urbani, i quali hanno dichiarato di non aver notato alcun corpo adagiato in terra, nel corso del loro intervento), mentre altre circostanze non sono state mai chiarite (il mancato rinvenimento dell'anello, di un certo valore, regalato dal L.B. alla Agostini).

Ma nella complessiva valutazione del caso, pesantemente condizionata dalla mancata individuazione della causa della morte, nei dovuti termini di certezza, gli elementi di contraddizione e di incertezza appaiono di difficile soluzione (ad esempio, non si comprende quale ulteriore indagine possa, in concreto, essere disposta, a distanza di anni, per ritrovare l'anello); altri accertamenti indicati nell'atto di opposizione, invece, o sono superflui, per le ragioni sopra esposte (tutti quelli rivolti ad escludere l'ipotesi del suicidio), (...), o sono non rilevanti (perizie sulle fotografie o sul pacchetto di sigarette, sull'accendino, sulla sigaretta fumata solo in parte o sulla bottiglietta di acqua) o sono stati già espletati (perizia sulla tuta, peraltro lasciata abbandonata sotto la pioggia, in obitorio, ad ulteriore conferma della superficialità che ha caratterizzato la fase iniziale delle indagini), ovvero sono fantasiosi (perizia sul modo in cui sono state allacciate le scarpe indossate dalla vittima).

Pertanto, tenuto conto delle incerte e discordanti conclusioni rassegnate dai consulenti tecnici sulla causa della morte di Agostini Claudia, ritiene questo giudice che in relazione allo specifico contesto fattuale e per le ragioni sopra evidenziate, l'ipotesi dell'aggressione ad opera di terzi all'interno dello stabile ove la donna abitava o quantomeno della presenza attiva di terzi al momento della morte presenti più significativi elementi di compatibilità e plausibilità; che, in particolare, gli elementi relativi alla posizione del L.B., in assenza di

ulteriori riscontri, non sono idonei a superare la soglia del mero sospetto, ove si dia credito alla suddetta ipotesi; che, sempre nella medesima ottica, gli autori del delitto devono considerarsi non ancora identificati; che gli ulteriori accertamenti, quali indicati nell'atto di opposizione, sarebbero, oltre che tardivi, in ragione del lungo periodo di tempo ormai trascorso, anche ultronei ai fini della decisione.

PQM

Dispone l'archiviazione del procedimento con restituzione degli atti all'Ufficio del PM.

Autorizza il rilascio di copie alle parti e ai difensori ritualmente nominati.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Roma, 16/11/2007 IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Dott. Renato A. T. Laviola

7 – L'ESPOSTO DI ATHOS AGOSTINI CHE HA FATTO RIAPRIRE LE INDAGINI

**IL 20 MAGGIO 2010 IL PADRE DELLA VITTIMA, ATHOS AGOSTINI, PRESENTAVA ALLA
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA UN ESPOSTI CON
TREDICI PUNTI DI PRECISAZIONE, CHE COSÌ RISASSUMIAMO.**

**Al Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma
Squadra Cold Case – Ill.mo Dott. Vittorio RIZZI - Via Genova - Roma**

ESPOSTO

Io sottoscritto Athos AGOSTINI, nato a Forte dei Marmi (LU) il 20.7.1930, rivolgo istanza affinché vengano effettuate nuove e più approfondite indagini sulla morte di mia figlia Claudia AGOSTINI, nata a Seravezza (LU) il 03.3.1962 – verificatasi in Roma il 13 ottobre 2003 entro le ore 6:40.

La vicenda ha già costituito l'oggetto del procedimento penale n. 40643/03, iscritto contro ignoti presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma (P.M. Dr.ssa Capasso), definito con ordinanza di archiviazione dal G.I.P. Dott. Renato Laviola, il quale ha concluso nel senso della configurazione del fatto in termini di omicidio volontario ad opera di ignoti, essendo l'unica soluzione plausibile alla luce dei dati investigativi e delle circostanze della vicenda, e dovendosi scartare diverse ipotesi, quali l'investimento stradale o la precipitazione.

Si ritengono assolutamente necessarie nuove indagini volte ad approfondire numerosi aspetti della vicenda, con particolare riferimento alla posizione del sig. L.B., convivente di mia figlia nell'ultimo periodo della sua vita; aspetti non tenuti sinora in considerazione, e che impongono una valutazione complessiva dei fatti con specifico riguardo alla sua posizione.

Oltre a ciò, le indagini dovrebbero riguardare anche la sig.ra L.C., anch'ella interessata dalle indagini nel procedimento n. 48964/08 R.G.N.R.. In particolare, le due posizioni dovrebbero essere approfondite e valutate congiuntamente, nell'ottica dei possibili collegamenti reciproci e/o con altre persone eventualmente coinvolte e da individuare.

L'esigenza di nuove indagini deriva da una serie di considerazioni e spunti investigativi.

PUNTO 1

La sera del 12 ottobre 2003 mia figlia era ancora in vita, ciò si deduce dai seguenti due elementi: 1) le dichiarazioni autonome di L.B., convivente di mia figlia, e di una coppia della provincia di Viterbo con la quale avevano trascorso la giornata del 12 ottobre 2003; 2) il fatto che la mattina del 13 ottobre, l'Agente di Polizia Penitenziaria Walter Dellabona, alle ore 6:45 toccava mia figlia, distesa sul selciato di via della Lungara, e la descriveva come "calda".

PUNTO 2

Sino alle ore una del 13 ottobre mia figlia era viva, dopo essersi fatta una doccia ed avere giocato a carte sul letto col suo convivente L.B. (dichiarazioni al PM il 25 febbraio 2005).

PUNTO 3

Sino alle ore 5:41 del 13 ottobre il corpo di mia figlia non era presente (e non poteva assolutamente essere presente) sul luogo del rinvenimento dove L.C. falsamente dichiara di averla notata alle 5:30-5:35: due gli elementi a riprova di ciò, elementi che anche singolarmente escludono detta presenza e che, in coppia, la escludono in modo inconfutabile: 1) i Vigili Urbani intervenuti alle ore 5:20 ed andati via alle 5:41 erano a pochissimi metri ed hanno dichiarato di non avere notato il corpo che, se ci fosse stato, lo avrebbero notato; 2) la temperatura di mia figlia alle ore 6:45, definita calda dal teste qualificato Walter Dellabona, laddove "calda", significa che se il corpo fosse stato sul terreno già prima delle 5:30, con mia figlia già morta o in fin di vita, la sua temperatura alle ore 6:40 sarebbe stata definita "non calda".

PUNTO 4

La signora L.C. produce scientemente menzogne laddove dichiara di avere visto il corpo di mia figlia verso le ore 5:30, sino a insistere sia dichiarando di essere uscita di casa alle ore 5:30 e, addirittura, dichiarando di non avere incontrato e visto alcun furgone della Polizia municipale (avrebbe dovuto notare anche il lampeggiante e la fila di mezzi che si era formata).

PUNTO 5

La signora L.C. mente anche in riferimento alle modalità ed alle opportunità della sua prima audizione da parte della PG, perché afferma di avere incontrato i due investigatori, l'Isp. Frusone e il collega Casamenti, per caso all'interno del negozio di abbigliamento in via della Lungara, di proprietà di tale Mirella, mentre i due investigatori dichiarano che l'avevano cercata e che le avevano dato appuntamento proprio per il giorno e per l'ora in cui l'incontrarono, verbalizzandone le dichiarazioni.

PUNTO 6

Con totale certezza il corpo alle ore 6:45 era "caldo".

Con totale certezza il corpo alle ore 6:20 era sul luogo del rinvenimento (a opera di Sepe Adriana, Ricci Anna Rita e il marito della Ricci, Placidi Stefano).

Con totale certezza il corpo di mia figlia non è stato portato e composto sul luogo del rinvenimento se non molto dopo le ore 5:41 (temperatura e questioni logistiche).

Risulta logico e certo che la signora L.C. mente sapendo di mentire.

PUNTO 7

L.B. produce dichiarazioni che, se valutate freddamente e senza pregiudizio alcuno, contengono insanabili contraddizioni (...) ed esattamente:

Contraddizione 1 – (...) non ha sentore di un rumore che appare essere prodotto all'interno della sua abitazione attorno alle ore una e trenta, rumore che invece la sig.ra Francesca ANNESINI, sentita nel corso delle indagini, ospite presso l'abitazione di SALIMEI Francesca Romana, vicina di casa della coppia in Via della Lungara, percepisce descrivendolo come "un rumore equiparabile ad un tonfo, come se si fosse rotto un televisore ma senza però il rumore dei vetri che si infrangono"; mentre lui, invece, benché presente in casa a pochi metri dalla fonte del rumore, non lo percepisce, perché addormentato.

Contraddizione 2 – L.B. il 25 febbraio 2005 dichiara al PM Olga Capasso che lui e mia figlia la sera del 12 ottobre 2003 hanno parlato sul letto, che mia figlia ha fatto la doccia, che egli – dopo la morte di Claudia ha trovato gli occhiali di mia figlia (quelli da vista e quelli da sole) nel suo zainetto; per poi dichiarare all'isp. Salis, in data 20 aprile 2007, che dopo la cena ha giocato a carte con Claudia: appare evidente che (...) mia figlia se avesse giocato a carte avrebbe usato gli occhiali, così come se fosse scesa come il L.B. asserisce, oppure se fosse salita sul terrazzo per fumare altre sigarette (sempre come il L.B. sostiene), con assoluta certezza la stessa avrebbe indossato gli occhiali da vista.

Delle due l'una: (...).

PUNTO 8

Appare stranissimo che dalle ore una a seguire il L.B. trovi alibi fortissimo (ma non dimostrato) nel fatto che stesse dormendo: difatti, il dormiente L.B. non vede mia figlia uscire, non la sente salire o scendere, non percepisce il forte rumore avvertito invece dalla vicina, non sente il trambusto mattutino dalle 5:10 alle 5:40 provocato dal traffico sotto le sue finestre in via della Lungara, traffico provocato dal furgoncino del pane, non sente il trambusto provocato dalla scoperta del cadavere per un solo motivo: perché dormiva beatamente dall'una.

PUNTO 9

Il L.B., inoltre, sempre il 25 febbraio 2005 insinua, mette sul tavolo ideologico e logico degli inquirenti e sotto il loro mirino investigativo il sospetto che mia figlia potesse essersi suicidata in quanto lo aveva tentato per due volte e che, non prendendo più le pillole per alcuni disagi psicologici, questo blocco di assunzione di farmaci l'ha fatta peggiorare nelle sue condizioni psicologiche, guarda caso proprio dal mese di settembre, cioè, il mese prima della morte di mia figlia. Morte che è stata indagata come suicidio (mentre suicidio non è) anche in seguito e grazie alle considerazioni e dichiarazioni del L.B.

A questo proposito L.B. ha riferito alla Squadra Mobile – Sezione Omicidi, in data 20.4.2007, che il suo primo pensiero, vedendo Claudia priva di vita in strada, fu "che si fosse suicidata o che fosse caduta dal terrazzo". In realtà, mai, in precedenza, L.B. ha manifestato tale presunto pensiero, né agli inquirenti, né a me e alla mia compagna di vita, nonostante ci fossimo frequentati ed incontrati numerose volte dopo la morte di mia figlia.

L.B., nello stesso verbale ora menzionato, ha anche dichiarato che avrebbe riferito queste sue impressioni al personale della Polizia: nulla di tutto ciò risulta nelle informative relative all'intervento ed all'attività svolta a seguito del rinvenimento del cadavere. Inoltre, proprio a causa di questa sua "impressione" L.B. e i

poliziotti sarebbero saliti sul “terrazzo per verificare se Claudia fosse stata lì e in quell’occasione abbiamo trovato un pacchetto di sigarette della stessa marca di quelle fumate da lei ed un accendino sul muretto”: in realtà dalle annotazioni di P.G. risulta che si recarono sul terrazzo proprio su indicazione dell’uomo, che ha anche affermato di essere salito sul terrazzo addirittura prima di accorgersi della presenza di un corpo esanime in strada, che invece avrebbe notato solo dopo essere sceso di nuovo in casa.

PUNTO 10

L.B., nelle varie fasi del procedimento, ha sempre mostrato di seguire l’indirizzo via via attribuito alla valutazione dei fatti, sia da me che dalle autorità inquirenti. Egli, durante il periodo in cui ci siamo frequentati, ha sempre detto di essere d’accordo con me circa l’opinione che si fosse trattato di un omicidio. In questo contesto, all’incirca nel mese di maggio del 2005, fece sapere a me e alla mia compagna di avere ricevuto notizie in via riservata, da un suo presunto amico sottufficiale dell’Arma dei Carabinieri, secondo le quali Claudia sarebbe stata uccisa dalla “mafia di Trastevere”. Egli ha poi smentito la circostanza, ma con noi ne parlò esattamente in quei termini, evidentemente per indirizzare il nostro pensiero verso false piste, a lui estranee.

Nonostante tutto ciò, come detto, nel 2007 mostra di cambiare opinione agli occhi degli inquirenti, riferendo però quel pensiero verso il suicidio addirittura al primo momento in cui ha visto Claudia priva di vita, cosa assolutamente non corrispondente al vero. Ciò è avvenuto proprio quando l’opinione privilegiata dal pubblico ministero e dalla Polizia giudiziaria era quella della precipitazione per suicidio.

Inoltre il sig. S.C., amico dell’uomo, ha dichiarato che “inizialmente L.B. pensava che si trattasse di un incidente, di un investimento”: proprio l’idea iniziale degli inquirenti, coi quali L.B. più volte ha dialogato, anche informalmente.

PUNTO 11

Il L.B. è l’unica persona che aveva quelle opportunità, possibilità e capacità

1) di essere contiguo a mia figlia, la quale se fosse uscita di casa avrebbe inforcato gli occhiali, cosa che non poteva fare se gli stessi erano all’interno dello zainetto, ma che non potevano esserci in quanto – se realmente avesse giocato a carte col L.B. come dallo stesso dichiarato all’Isp. Salis – detti occhiali sarebbero stati fuori lo zainetto e non invece all’interno come il L.B. falsamente dichiara;

2) di (...) così producendo, in ipotesi, quel rumore sordo, per poi potere effettuare tutte quelle attività anticipatorie alla sua morte e post mortem, fra cui (...).

PUNTO 11

Il L.B. ha avuto tutte le possibilità, le conoscenze e le opportunità di muoversi agevolmente all’interno dell’appartamento e del palazzo, sul terrazzo, per le scale e sulla via della Lungara, (...).

Egli aveva inoltre un possibile movente, costituito dalla conoscenza – e dalla conseguente discussione che i d(...).

Altri hanno dichiarato che nella coppia non vi era una buona intesa (...OMISSIS), non manifestando Claudia trasporto e passione nei confronti del convivente.

Inoltre la sig.ra Paola Fugallo, compagna di gita il giorno precedente la morte, ha dichiarato che Claudia Agostini non si era mostrata affatto felice per i propositi relativi all’acquisto dell’arredamento per la nuova

casa. Anche da questo può desumersi che nella coppia non ci fosse una piena convergenza di obiettivi o di sentimenti.

PUNTO 12

Dovendosi ritenere che la signora L.C. abbia dichiarato il falso circa l'orario del presunto avvistamento del cadavere, può ipotizzarsi che ella copra l'esecutore del crimine in quanto ne anticipa falsamente l'azione di deposito del corpo di almeno 45 minuti; falsa anticipazione del momento secondario del crimine che ha solo due soluzioni primarie con le dovute varianti: 1) ha visto il soggetto depositante il corpo, o ne è complice, o ne favorisce l'azione, o trae beneficio del suo silenzio; 2) ha partecipato all'aggressione contro mia figlia.

Guarda caso la signora L.C., giorni dopo l'uccisione di mia figlia, dichiara di avere percorso via della Lungara in senso contrario. È palese che la stessa, ben conoscendo che solo se avesse svoltato a sinistra sarebbe stata ripresa dalla videocamera, mentre svoltando a destra non lo sarebbe stata, è consapevole di giocare sulla certezza di non essere stata ripresa e, quindi, di potere produrre qualunque menzogna.

CONCLUSIONI

Per il combinato disposto dei punti ora illustrati, scaturenti da elementi, considerazioni e spunti investigativi;

per il fatto che L.C. non poteva calcolare e sapere né che l'agente Walter Dellabona avrebbe/aveva dichiarato che mia figlia alle 6:45 era calda, né che avremmo effettuato sulla videocamera quei calcoli e quelle ricerche tali da farci dimostrare con assoluta certezza che alle 5:30 il corpo di mia figlia non era lì dove invece dichiara falsamente la signora L.C.;

per il fatto che nemmeno il L.B. poteva prevedere che avremmo valutato tutti quei particolari tali da fare ritenere che debba essere attenzionato in modo estremamente particolare;

per il fatto che il L.B. sia originario di Firenze e la signora L.C. abbia avuto problemi con la Giustizia proprio in Firenze: duplice circostanza che crea un ulteriore punto di contatto fra i due, i quali, guarda caso, sono proprio l'ultima persona a vedere in vita mia figlia (con tutte le contraddizioni enunciate) e la prima persona a vederne (falsamente) il cadavere in strada alle ore 5:30 circa.;

per il fatto che il comportamento del L.B. e della signora L.C. siano quanto meno sospetti e degni di essere investigati sotto molti aspetti per le numerose falsità dichiarate e organizzate,

propongo istanza di riapertura delle indagini in ordine alla morte di mia figlia Claudia Agostini, avvenuta in Roma, Via della Lungara, il giorno 13 ottobre 2003, affinché venga fatta luce sulle concrete modalità di determinazione de decesso, e venga individuato il responsabile.

Le considerazioni qui esposte sono spunti per approfondimenti che potranno far conseguire o meno conferme e riscontri. In ogni caso, appare doverosa l'attività investigativa richiesta.

Come persona offesa chiedo di essere avvisato della eventuale richiesta di archiviazione del procedimento, e chiedo di ricevere gli atti e gli avvisi presso l'Avv. Luigi Vincenzo, in Roma Piazza del Risorgimento 14, che nomino difensore.

Nomino anche il Dott. Carmelo Lavorino (Roma, Via Marsilio Ficino 5) come mio consulente per attività di analisi criminologica, criminalistica ed investigativa.

Roma, li 7.5.2010

Athos Agostini

8 - CONCLUSIONI

Athos Agostini è morto nell'estate del 2011.

I Consulenti tecnici della Parte Offesa hanno prodotto ulteriori consulenze tecniche, deduzioni e note investigative alla Procura. Ora si devono attendere i tempi processuali e le procedure: l'indagato L.B. potrà decidere di farsi interrogare dal P.M. e/o produrre proprie memorie, indagini difensive e consulenze tecniche. Il P.M. potrebbe/dovrebbe chiedere il giudizio e così si svolgerà l'udienza preliminare. In tale sede l'imputato L.B. Potrà chiedere il giudizio abbreviato o discutere opponendosi al rinvio a giudizio. In caso di rito abbreviato, il Gup (Giudice dell'udienza preliminare) processerà L.B. allo stato degli atti.

In caso contrario il Gup, dopo aver sentito le parti, deciderà se rinviare L.B. a giudizio, se disporre ulteriori accertamenti o prosciogliere.